Allegato 2)

Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)

CAPITOLATO DI APPALTO

Procedura ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016, svolta in modalità telematica per l'affidamento del servizio di pre e post scuola nelle scuole primarie di Campi Bisenzio per gli anni scolastici 2022-23 e 2023-24 – CIG 938004954E

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ex art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

In relazione al servizio da affidare si forniscono le seguenti informazioni:

ART. 1
OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato speciale ha per oggetto l'effettuazione del servizio di pre e post scuola nelle scuole primarie del Comune di Campi Bisenzio per gli anni scolastici 2022-23 e 2023-24.
Il servizio dovrà essere eseguito sotto la precisa osservanza del presente capitolato.

L'importo presunto per il suddetto appalto posto a base di gara, per l'intero periodo è pari ad € 110.000,00 (centodiecimila/00) oltre IVA di legge.

Si precisa che le attività dei servizi oggetto di affidamento vengono assimilate, in via del tutto prevalente, a prestazioni di carattere intellettuale, pertanto non ci sono rischi da interferenza di cui all'art. 26, comma 3, del D.lgs. 81/2008 e quindi non è dovuta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).

L'attività dell'aggiudicatario si svolgerà, interamente, presso i plessi delle scuole primarie del territorio come da indicazioni contenute nel successivo art. 2.
Sono, quindi, possibili interferenze passive tra l'aggiudicatario e l'occupante dei locali oggetto del servizio in appalto.
L'oggetto del servizio in appalto, comunque, non aggiunge rischi interferenziali all'attività svolta dalla stazione appaltante.

L'aggiudicatario dovrà, in ogni caso, tenuto conto dei DVR di ciascun Istituto Comprensivo del territorio, attivarsi per predisporre idonea formazione in materia di sicurezza, per l'opportuna conoscenza delle aree interessate e per la formazione del preposto secondo quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro disciplinato dal D. Lg. 81/08 come modificato dalla l. 215/2021.

Le caratteristiche specifiche del servizio e le ore richieste sono indicate negli articoli successivi.

Tali quantitativi (e l'importo di spesa presunto ad essi collegato) sono da ritenersi indicativi, riservandosi la stazione appaltante la facoltà di aumentare o diminuire la fornitura, nei limiti di quanto previsto all'art. 106 del Codice degli appalti in relazione al variare del numero degli iscritti per ciascuna scuola, ciò senza che la ditta appaltatrice del servizio possa vantare diritti o compensazioni sia nell'uno che nell'altro caso.

Il compenso per il servizio prestato resterà invariato per l'intera durata dell'incarico. Verrà riconosciuto l'adeguamento ISTAT, dal secondo anno del rapporto contrattuale, dietro espressa richiesta scritta del fornitore entro l'anno per cui l'adeguamento viene richiesto.
L'Amministrazione potrà valutare di riconoscere un adeguamento contrattuale per variazione delle prestazioni richieste, conseguente ad emergenza sanitaria.
L'Amministrazione potrà inoltre valutare un eventuale adeguamento contrattuale in caso di firma imprevedibile di un nuovo CCNL che comporti un significativo aumento del costo del personale.

L'Amministrazione comunale si riserva, in caso di riduzione delle iscrizioni durante l'anno scolastico o di chiusure dovute ad emergenza sanitaria, di interrompere o ridimensionare in qualsiasi momento i servizi, senza che nulla altro sia dovuto all'affidatario, oltre al rimborso per l'attività effettivamente svolta.

ART. 2
CARATTERISTICHE OPERATIVE E OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

Il servizio si svolgerà nei plessi di scuola primaria del territorio secondo i giorni di attività previsti dal calendario scolastico e non viene garantito nei giorni di entrata posticipata o di uscita anticipata, per motivi dipendenti dall'organizzazione scolastica (assemblee, scioperi, ecc) e nei giorni di interruzione delle lezioni.

L'appalto ha per oggetto i servizi erogati per 3 anni scolastici a favore delle alunne e degli alunni delle scuole primarie del Comune di Campi Bisenzio e precisamente:

- accoglienza dalle ore 7.30 alle ore 8.30 nei locali scolastici delle alunne e degli alunni accompagnati dalle famiglie;
- accoglienza dalle ore 7.30 alle ore 8.30 nei locali scolastici delle alunne e degli alunni accompagnati dallo scuolabus;
- custodia dalle ore 16.30 alle ore 17.30 nei locali scolastici delle alunne e degli alunni in attesa dell'arrivo delle famiglie;
- custodia dalle ore 16.30 alle ore 17.30 nei locali scolastici delle alunne e degli alunni in attesa dell'arrivo dello scuolabus;
- svolgimento di attività ludico-educative in attesa dell'inizio delle lezioni e in attesa dell'arrivo delle famiglie e assistenza al consumo dell'eventuale merenda nelle fasce orarie pomeridiane indicate.

Caratteristiche del servizio:

Il servizio, come previsto dall'art 2 del Regolamento per il funzionamento dei servizi di pre e post scuola approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 182/2021 sarà attivato nei plessi in cui ci siano almeno quattro richieste.

Il rapporto operatore/alunni è di 1 a 25. Nel caso in cui siano presenti alunni portatori di handicap con particolari difficoltà, dovrà essere assicurata la presenza di un operatore ogni 15 alunni oppure di un operatore aggiuntivo.

Eventuali variazioni del numero degli incaricati potranno essere richieste dal servizio comunale competente in relazione al variare del numero medio dei frequentanti il servizio.

Al servizio potranno accedere soltanto gli alunni regolarmente iscritti nei tempi e con le modalità previste dal Regolamento Comunale sopra citato o che usufruiscono del trasporto scolastico, secondo gli elenchi consegnati (e regolarmente aggiornati) all'affidatario dal servizio comunale competente.

Il personale dell'aggiudicatario potrà essere affiancato, su disposizione della stazione appaltante, per compiti di solo supporto, dagli accompagnatori volontari coinvolti nel servizio di accompagnamento degli scuolabus.

Numero di alunni, attualmente, iscritti al servizio:

ISTITUTO COMPRENSIVO R.L.MONTALCINI

Scuola Fra Ristoro: tot.15 di cui 12 per il solo prescuola e 3 per pre e post scuola

Scuola L. Il Magnifico: tot.23 di cui 15 per il solo prescuola e 4 per il solo post scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO M.HACK

Scuola P. Neruda: tot. 10 di cui 10 per il solo prescuola

Scuola E. Salgari: tot.10 di cui 5 per il solo prescuola

Scuola A. Gelli: tot.23 di cui 18 per il solo prescuola ed 1 per il solo post scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO G.LA PIRA

Scuola Don L. Milani: tot.13 di cui 10 per il solo prescuola ed 1 per il solo post scuola

Scuola Vamba: tot.15 di cui 14 per il solo prescuola

Nella definizione del numero complessivo degli utenti del servizio va tenuto presente che, in base al vigente Regolamento per il funzionamento dei servizi di pre e post scuola, gli alunni che, usufruendo del trasporto scolastico, arrivano nella scuola di destinazione prima dell'orario d'inizio delle lezioni e gli alunni che devono permanere all'interno dell'edificio scolastico al termine delle lezioni, in attesa dello scuolabus, hanno diritto all'utilizzo del servizio in forma gratuita).

Di seguito si riporta tabella recante il numero complessivo degli utenti del servizio relativi all'anno scolastico 2021/2022:

Scuola	**Iscritti prescuola**	**Iscritti postscuola**	**Prescuola da scuolabus**	**Postscuola da scuolabus**	**Totale prescuola**	**Totale postscuola**
A. Gelli	19	2	14	9	33	11
Don L. Milani	11	3	53	0	64	Non attivato
Fra Ristoro	15	1	16	9	31	10
Lorenzo Il Magnifico	8	3	27	28	35	31
P. Neruda	12	0	31	32	43	32
E. Salgari	7	2	8	9	15	11
Vamba	13	1	0	0	13	Non attivato
Marco Polo	0	0	Non attivato	0	0	Non attivato

L'affidatario si impegna

- ad assumere a proprio carico tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali per il personale impiegato nello svolgimento del servizio, di cui rimane l'unico e solo responsabile;
- a rispondere direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del committente, che è esonerato da qualunque responsabilità che si riferisca alla gestione del servizio per la quale risponde unicamente l'affidatario, salvi gli interventi in favore dell'affidatario da parte di società assicuratrici;

- ad impiegare personale idoneo all'esecuzione del servizio, provvedendo alla sua sostituzione in caso di malattia o su richiesta, a proprio insindacabile giudizio, da parte del Comune;
- a tenere un registro aggiornato delle presenze giornaliere e presentare mensilmente al Servizio comunale competente il prospetto delle frequenze giornaliere degli iscritti;
- ad acquistare il materiale didattico e di facile consumo necessario per il servizio;
- a presentare annualmente, entro 30 giorni dalla fine dell'anno scolastico, una relazione di verifica sull'attività svolta. La relazione deve contenere, oltre agli elementi che l'affidatario intende indicare, l'elaborazione dei dati relativi all'utilizzo del servizio (media mensile delle presenze).
- a rispettare scrupolosamente tutte le indicazioni normative relative all'eventuale emergenza sanitaria

ART. 3
DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE

Alla ditta aggiudicataria è proibito cedere o subappaltare totalmente o parzialmente il servizio, pena la risoluzione immediata del contratto.

ART. 4
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
Si richiama pertanto "l'obbligo per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture dell'osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico dell'impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale e/o revoca dell'autorizzazione al subappalto".

Con la partecipazione alla presente procedura, l'offerente si obbliga, in casi di aggiudicazione, all'osservanza delle seguenti clausole:

Clausola 1: "Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p."

Clausola 2: "La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.".

- REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

I concorrenti, per essere ammessi alla gara, dovranno dimostrare, mediante autodichiarazione:

-iscrizione alla CCIAA ai sensi dell'art. 83 comma 3 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 con attività esercitata nel settore nel quale si colloca l'oggetto della gara.

- **REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

a) mediante la presentazione di idonee dichiarazioni bancarie rilasciata da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993 e con sede dell'Unione europea, intese come attestazioni sulla regolarità dei rapporti del concorrente con gli istituti di credito.

b) Dichiarazione del fatturato nel settore di attività oggetto dell'appalto, per gli ultimi tre esercizi disponibili.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

- **REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

Esecuzione regolare e con buon esito da parte degli Enti affidatari, negli ultimi tre anni scolastici utili di servizi analoghi all'oggetto del presente appalto, presso enti pubblici o privati per un importo al netto dell'IVA pari all'importo corrispondente al valore del contratto per il triennio.

Per appalto analogo si intendono affidamenti, appalti o incarichi con pubbliche amministrazioni e/o imprese private aventi ad oggetto servizi di sorveglianza e intrattenimento di bambini in età di scuola primaria.

Per quanto riguarda la dichiarazione relativa ai servizi prestati, essa dovrà essere autocertificata dal soggetto partecipante, con indicazione degli importi, delle date e delle stazioni appaltanti o imprese, secondo quanto previsto dall'Allegato XVII parte II lett. a) punto ii) del D.Lgsl. 50/2016.

Per il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo di cui all'art. 83 comma 1, lett. ba) e c) del D. Lgs. 50/2016, i soggetti interessati potranno ricorrere all'istituto dell'avvalimento, secondo quanto previsto dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016. Il ricorso a questo istituto dovrà risultare da apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente, pena l'esclusione.

Non è ammesso l'istituto dell'avvalimento per il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del suddetto D.Lgs. 50/2016 e per il possesso del riconoscimento comunitario.

La ditta concorrente dovrà inoltre rilasciare le seguenti dichiarazioni:

- di avere preso integrale e accurata visione del Capitolato di Appalto e di tutta la documentazione di gara ed accettare tutte le clausole e prescrizioni ivi contenute;

- di rispettare la normativa sulla sicurezza sul lavoro (ai sensi degli articoli 16 della L.R. n. 38/2007 e 26 del D.Lgs. n.81/2008);

- di avere ottemperato alla normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L.68/1999 ovvero che non siano assoggettati agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla predetta legge;

- di applicare a favore dei propri lavoratori dipendenti delle condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti di lavoro (CCNL) e dagli accordi locali integrativi degli stessi applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolge la fornitura con il preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di rispettare dette condizioni per tutta la durata del contratto.

ART. 5
PERSONALE IMPIEGATO

Il soggetto gestore dovrà corrispondere al personale assunto un trattamento economico e normativo non inferiore a quello stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato ai dipendenti attualmente impiegati nello svolgimento dell'appalto e dagli accordi integrativi territoriali e regionali e obbligarsi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

Su richiesta dell'Amministrazione comunale, il soggetto gestore è tenuto a fornire la documentazione comprovante il rapporto di lavoro dei soggetti impiegati.

L'appaltatore dovrà produrre adeguata certificazione del rispetto, per ciò che attiene il personale impiegato, di quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 "Attuazione direttiva 2011/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile".

ART. 6
MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La selezione verrà effettuata ai sensi del D.lgs. 50/2016, procedendo all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La proposta di aggiudicazione (aggiudicazione provvisoria) s'intende vincolante per il soggetto aggiudicatario, mentre lo diventa per il Comune di Campi Bisenzio a seguito all'emanazione del relativo atto di aggiudicazione.

L'aggiudicazione definitiva avverrà con apposita Determinazione della stazione appaltante e sarà immediatamente vincolante per la ditta appaltatrice.

Entro sessanta giorni si procederà alla stipula del contratto in forma di scrittura privata e le relative eventuali spese saranno a carico dell'impresa aggiudicataria.

Il servizio di cui al presente capitolato dovrà iniziare con l'inizio dell'anno scolastico, secondo quanto comunicato dall'ufficio preposto.

Al termine del periodo contrattuale, il servizio potrà altresì essere prorogata per consentire lo svolgimento delle eventuali procedure di gara necessarie all'individuazione del nuovo fornitore.

ART. 7
CRITERI DI VALUTAZIONE

Ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, l'amministrazione comunale aggiudicherà l'incarico al concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata dalla somma totale del punteggio attribuito all'offerta tecnica (PUNTEGGIO MASSIMO 70) e all'offerta economica (PUNTEGGIO MASSIMO 30).

L'appalto sarà aggiudicato all'operatore economico che avrà presentato l'offerta che otterrà il punteggio più elevato su un totale di 100 punti complessivamente da attribuire.

L'operatore economico dovrà presentare un progetto descrittivo dell'attività che intende svolgere presso ciascun plesso scolastico, comprensivo delle qualifiche del personale che

intende impiegare nell'appalto, nonché dell'esperienza lavorativa, che verrà valutato sulla base del seguente punteggio tecnico:

A. OFFERTA TECNICA: PUNTEGGIO MASSIMO 70 PUNTI)

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		
a	Operatori in più previsti giornalmente (1 ora ciascuno) rispetto al minimo stabilito in capitolato	10 punti per 1 operatore in più 20 punti per 2 operatori in più 35 punti per 3 o più operatori in più **Max 35 punti**
b	Caratteristiche della proposta relativa alle attività ludico-educative proposte in attesa dell'inizio delle lezioni e in attesa dell'arrivo delle famiglie	10 punti per 1 attività 20 punti per 2 attività 35 punti per 3 o più attività **Max 35 punti**

B. OFFERTA ECONOMICA (PUNTEGGIO MASSIMO 30 PUNTI)

Il punteggio attribuito all'offerta economica viene determinato nel seguente modo ed ha un andamento lineare:

Pi = Pmax * (Ri / Rmax)

in cui:

Pi = punteggio attribuito al concorrente i-esimo

Pmax = punteggio massimo attribuibile all'offerta economica 30

Ri = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

Rmax = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente

I punteggi verranno considerati con al massimo due cifre decimali, arrotondando l'eventuale terza cifra decimale all'unità superiore se uguale o maggiore di cinque e all'unità inferiore se minore di cinque.

Nel corso dell'esame dei preventivi potranno essere richieste alle imprese ulteriori chiarimenti e delucidazioni sulle stesse, allo scopo di formulare giudizi meglio approfonditi e documentati.

In caso di parità di punteggio complessivo, l'appalto verrà aggiudicato all'impresa concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato nell'OFFERTA TECNICA.

In caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio.

ART. 8
PAGAMENTO

Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla presentazione di fatture mensili riepilogative, dopo avere effettuato le verifiche d'uso.

Il Comune di Campi Bisenzio subordina il pagamento delle fatture alla verifica della regolarità contributiva previdenziale e assicurativa obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, attraverso il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa in caso di contestazioni all'aggiudicatario.

ART. 9
RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE

Il fornitore dovrà stipulare, prima della sottoscrizione del contratto, polizza assicurativa RCT con massimale non inferiore a € 500.000,00 e dovrà fornire copia di tale polizza al Servizio preposto.

Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni, infortuni etc. che dovessero accadere a causa del fornitore nel corso dell'esecuzione del presente appalto.

ART. 10
PENALITÀ

Ove si verifichino inadempienze dell'aggiudicatario nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, potrà essere applicata, previa valutazione dei fatti e della loro gravità, una penale rapportata come segue, per ogni giorno di accertata inadempienza agli obblighi contrattuali riguardanti anche una parte delle attività:

- da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 2.000,00 al giorno a seconda della gravità e della frequenza della disfunzione e considerato anche il danno all'immagine dell'Ente;
- non sostituzione entro 15 giorni dalla richiesta scritta da parte del Comune di Campi Bisenzio, del personale non idoneo: € 250,00 al giorno per ogni giorno di mancata sostituzione;

L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione formale alla Ditta aggiudicataria, trasmessa tramite P.E.C..

All'aggiudicatario sono concessi 8 (otto) giorni di tempo per fornire tramite PEC una risposta che, se non sarà ritenuta adeguata e pertinente comporterà l'applicazione delle penali stabilite. L'importo delle penali sarà trattenuto sul pagamento del corrispettivo, e in subordine, sull'ammontare della cauzione definitiva. In questo ultimo caso la ditta dovrà reintegrare la cauzione stessa entro 15 giorni dalla richiesta pena risoluzione del contratto.

ART. 11
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune di Campi Bisenzio si riserva la facoltà di risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei seguenti casi di inadempimento:

a) sospensione o mancata esecuzione del servizio anche parziale;

b) ripetute violazioni degli abblighi contrattuali, non risolte dalla ditta neanche in seguito a diffida;

c) violazione della normativa relativa all'emergenza sanitaria (anche una sola volta).

Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procederà a contestare per iscritto le

violazioni, inviandole tramite PEC, concedendo al fornitore un termine non superiore a 8 giorni per presentare le proprie contro-deduzioni, sempre tramite PEC. Valutate le stesse verrà adottato il provvedimento conclusivo del procedimento. In caso di risoluzione si procederà ad incamerare la cauzione definitiva, restando comunque salva la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento dei maggiori danni subiti o delle maggiori spese sostenute in dipendenza della risoluzione, fermo restando l'applicazione delle penali.

ART. 12
CAUZIONI

- Cauzione provvisoria
Ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente deve presentare, in originale, la Garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., pari al 2% dell'importo dell'appalto posto a base di gara, da prestare sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta del concorrente, redatta secondo lo schema tipo approvato con D.M. 123/2004.
- Cauzione definitiva
All'atto della sottoscrizione del contratto la ditta aggiudicataria dovrà costituire, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni, derivanti dal capitolato in oggetto, e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, deposito cauzionale infruttifero, pari al 10% dell'importo contrattuale affidato, mediante fidejussione bancaria e/o polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio ramo cauzioni. Le stesse dovranno essere redatte in modo conforme al modello di cui al D.M. 123/2004. Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7) D. Lgs. 50/2016 per la cauzione provvisoria.
La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 C.C. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Campi Bisenzio.
La garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, dovrà essere prestata a pena di revoca dell'affidamento e resterà vincolata per intero per tutta la durata del contratto fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni del già richiamato art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La cauzione sarà svincolata al termine del contratto, previa verifica del corretto svolgimento da parte del gestore degli obblighi contrattuali assunti. La cauzione garantirà il risarcimento di eventuali danni subiti dall'Amministrazione Comunale, e il rimborso delle spese sostenute dall'A.C. per tutte le ipotesi previste dal presente capitolato.
In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione a seguito dell'applicazione di penalità, il Gestore è obbligato a reintegrare l'importo originario della cauzione entro 15 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione. In caso di non ottemperanza a quanto sopra indicato, il Comune di Campi Bisenzio ha facoltà di recedere dal contratto con le conseguenze previste per i casi di risoluzione del contratto medesimo.

ART. 13
CONTROVERSIE

L'appaltatore non potrà sospendere l'attività né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che il Comune di Campi Bisenzio darà, a causa di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.
Per tutte le controversie che dovessero sorgere nell'esecuzione degli obblighi previsti dal presente capitolato, le parti potranno provare ad esperire il tentativo di conciliazione disciplinato dal regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di Firenze.
In ogni caso, per tutte le controversie che saranno deferite alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, il Foro competente è quello di Firenze.

ART. 14
REVOCA GARA E RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE

Il Comune di Campi Bisenzio si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa, di revocarla in qualsiasi momento o di prorogarne la data senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

ART. 15
RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DEI DATI

Garanzia di protezione e riservatezza dei dati personali - Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il Titolare del trattamento è il Comune di Campi Bisenzio e il Responsabile della protezione dei Dati (RPD) è Anci Toscana, nella persona dell'Avv. Marco Giuri.
Titolare del trattamento e RPD possono essere contattati rispettivamente agli indirizzi email privacy@comune.campi-bisenzio.fi.it e rpd@comune.campi-bisenzio.fi.it
Il Comune di Campi Bisenzio dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
I diritti dell'interessato potranno essere esercitati in qualsiasi momento, secondo le modalità previste dagli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.
Tutte le informazioni e la modulistica per l'esercizio dei diritti dell'interessato sono disponibili sul sito web istituzionale dell'Ente, alla pagina http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/privacy.
L'Affidatario sarà nominato, dal momento della sottoscrizione del contratto, Responsabile "esterno" del Trattamento Dati ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016.
Il trattamento dei dati da parte dell'Affidatario dovrà avvenire in modo lecito, corretto e trasparente, seguendo le istruzioni impartite dall'Affidante - Titolare del trattamento, così da garantire la tutela dei diritti degli interessati.

ART. 16
NORME INTEGRATIVE

Per tutto quanto non espressamente regolato nella lettera d'invito o nel presente capitolato si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del Codice Civile.

La Dirigente del Settore 2
"Servizi alla Persona"
dott.ssa Gloria Giuntini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa